

I due volumi raccolgono gli atti del Convegno Internazionale "La Costituzione Britannica / *The British Constitution*", svoltosi presso l'Università degli Studi di Bari nei giorni 29 e 30 maggio 2003. Lo svolgimento dei lavori ha seguito alcuni percorsi fondamentali che identificano le cifre del sistema costituzionale britannico e che lo hanno reso "la Costituzione più studiata del mondo" (e, si direbbe, anche la più imitata o la più invidiata): la protezione delle libertà, i meccanismi della forma di governo parlamentare, le nuove trasformazioni delle strutture di governo e le proiezioni internazionali dell'esperienza britannica, trattate nelle quattro sezioni del convegno dai rispettivi titoli ("*Constitutio Libertatis*", "*Parliamentary Government*", "*Devolution*" e "*Westminster Model*"). Ma non è mancato anche un intenso momento di riflessione sulle basi del costituzionalismo britannico, offerto dalla presentazione dell'edizione italiana della fondamentale opera del giurista vittoriano A.V. Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. La complessità delle tematiche trattate nel convegno è testimoniata non solo dalla vastità degli atti, ma anche dalla loro articolazione in due volumi. Nel primo sono principalmente raccolte le relazioni al convegno, unitamente ad altri scritti afferenti al tema dell'evento tra cui saggi metodologici introduttivi e bibliografici di sintesi, e riflessioni sul costituzionalismo di Dicey. Nel secondo, una serie di comunicazioni su specifiche questioni costituzionali britanniche, frutto di quella partecipazione di numerosi autorevoli studiosi e giovani ricercatori italiani a una nuova forma di dialogo la cui promozione era tra i principali obiettivi del convegno barese.

The two volumes include a collection of the entire proceedings of the International Conference "La Costituzione Britannica/*The British Constitution*" (University of Bari, 29-30 May 2003). The papers presented at the Conference followed what are believed to be the fundamental features of the British constitutional system: the same outlines that have made it, as has been claimed, "the most studied Constitution in the world" (and, one might add, also the most imitated or even the most envied abroad). The features surveyed in Bari were the protection of basic liberties, the machinery of the parliamentary system, the latest developments in the territorial government system, and the construction of an internationally viable model, respectively delivered in the four Conference sessions entitled "*Constitutio Libertatis*", "*Parliamentary Government*", "*Devolution*" and "*The Westminster Model*". At the end of the Conference there was an intense debate on the fundamentals of classical British constitutional thought, the occasion being the review of the Italian edition of A.V. Dicey's, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, which had never been issued in Italy before. The breadth of the proceedings and their division into two large volumes bear witness to the extreme complexity of the debate throughout the Conference. In Volume 1 can be found the collection of all the contributions delivered at the Conference, and some other works among which introductory writings and a final bibliographical essay, and some papers on Dicey's legacy. Volume 2 is a collection of various occasional papers on single British constitutional issues, the result of an appeal to contribute previously delivered to distinguished scholars and young researchers who have enthusiastically accepted to join in this new form of scientific dialogue which was one of the aims promoted by the Bari Conference.

€ 155,00
2 volumi indivisibili


ISBN 88-348-4678-8



9 788834 846780

DPCE - Convegni - V

La Costituzione Britannica. The British Constitution - Vol. 2



Università di Bari
Facoltà di Giurisprudenza
Facoltà di Scienze Politiche
Dottorato di ricerca in
Istituzioni e Politiche Comparate



The Hansard Society
for Parliamentary Government

La Costituzione Britannica The British Constitution

Atti del convegno dell'Associazione di
DIRITTO PUBBLICO COMPARATO ED EUROPEO
Bari, Università degli Studi, 29-30 maggio 2003

sotto l'Alto Patronato
del Presidente della Repubblica

a cura e con prefazione di
Alessandro Torre
Luigi Volpe

Volume 2 - Comunicazioni

G. GIAPPICHELLI EDITORE - 2005

p.

La Costituzione Britannica The British Constitution

Atti del convegno dell'Associazione di
DIRITTO PUBBLICO COMPARATO ED EUROPEO
Bari, Università degli Studi, 29-30 maggio 2003

sotto l'Alto Patronato
del Presidente della Repubblica

a cura e con prefazione di
Alessandro Torre
Luigi Volpe

Volume 2 - *Comunicazioni*

G. GIAPPICHELLI EDITORE – 2005

© Copyright 2005 – G. GIAPPICHELLI EDITORE – 10124 TORINO
Via Po, 21 – Tel. 011-81.53.111 – Fax: 011-81.25.100
<http://www.giappichelli.it>

ISBN 88-348-4678-8

Il presente volume è stato stampato con il contributo dell'Università degli Studi di Bari, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, della Regione Puglia, della Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia e dell'Ente Fiera del Levante di Bari.

La realizzazione del volume è stata effettuata nel quadro della ricerca coordinata dal prof. Luigi Volpe su "Struttura dello Stato, decentramento territoriale dei poteri e trasformazioni costituzionali: dalla devolution britannica ai processi di regionalizzazione in Italia e in alcuni Stati unitari europei". (Cofin MIUR)

Redazione: Giovanna Campanile, Fabio Del Conte.

Composizione e copy editing: Giovanna Campanile, Fabio Del Conte, Nicola Fasciano, Paola Silvestri, Francesco Alicino, Maria Dicosola.

Grafica: Marco Terzi – EMMECIDUE s.a.s., Bari.

Stampa: Arti Grafiche Savarese, Capurso (BA).

Fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, comma 4 della legge 22 aprile 1941, n. 633 ovvero dall'accordo stipulato tra SIAE, AIE, SNS e CNA, CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI il 18 dicembre 2000.

Le riproduzioni ad uso differente da quello personale potranno avvenire, per un numero di pagine non superiore al 15% del presente volume, solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da AIDRO, via delle Erbe, n. 2, 20121 Milano, telefax 02-80.95.06, e-mail: aidro@iol.it



La Costituzione Britannica

The British Constitution

Indice

Primo volume

Prefazione / Foreword

Alessandro Torre, Luigi Volpe XIII

Saggi introduttivi / Introductory essays

Alessandro Torre, *La Costituzione britannica attraverso i suoi interpreti* 3

Luigi Volpe, *British way and continental view. Avventurosi percorsi nei sentieri della comparazione* 19

Prima sessione – Constitutio libertatis

Relazioni / Contributions

Giorgio Rebuffa, *Le radici filosofiche e sociali della Costituzione inglese* 55

Paul Jackson, *The Judiciary and the Protection of Rights* 67

Mario Patrono, *La forza dei diritti. Il Regno Unito dalla Rule of Law allo Human Rights Act 1998: sulle tracce di un lungo inseguimento* 77

Peter Leyland, *Civil Liberties and Human Rights: The Parliamentary Legacy Re-examined* 99

Luigi Melica, *La cittadinanza britannica: nuovi orizzonti costituzionali* 133

Leonid V. Smorgunov, *Russian Interpretations of British Liberties* 173

Seconda Sessione – Parliamentary Government

Relazioni / Contributions

Carmela Decaro, *La best practice di Westminster: dal Parlamento ai Parlamenti* 197

Giuseppe de Vergottini, *L'opposizione nel Parlamento britannico: successi e insuccessi di un modello* 265

Patricia Leopold, *Reform of the House of Lords – The Way Ahead* 277

Alessandro Torre, *Il Cabinet system da Thatcher a Blair: leadership e Costituzione* 307

Dennis Kavanagh, *Tony Blair's Constitution* 355

Roberto Scarciglia, *Attività istituzionale e società civile: la libertà di informazione* 365

Tommaso Edoardo Frosini, *Il premierato: dalla Gran Bretagna all'Italia* 375

Terza sessione - Devolution

Relazioni / Contributions

- George W. Jones, *The Multi-Dimensional Constitution in the United Kingdom: Centralisation and Decentralisation* 393
- Patricia Hogwood, *The Asymmetric Institutions and Politics of Devolution* 409
- Christopher Williams, *A Linguistic Analysis of Speeches by Tony Blair and Iain Duncan Smith on the 1998 Belfast Agreement* 427
- Tania Groppi, *Conflitti devolutivi: nuovi percorsi per il judicial review of legislation?* 451

Quarta sessione - Westminster Model

Relazioni / Contributions

- John Loughlin, *The European Dimension of UK Devolution* 477
- Giuseppe G. Floridia, *Il contributo britannico alla Convenzione per la Costituzione europea* 491
- Peter Perenthaler, *The English Roots of European and Global Constitutionalism* 521
- Nino Olivetti Rason, *L'onore della Corona secondo il giudice canadese: una recente sentenza* 531
- Andrew Harding, *The "Westminster Model" Constitution Overseas: Transplantation, Adaptation and Development in Commonwealth States* 541
- Lord Holme of Cheltenham, *The Changing British Constitution: Checks and Balances* 567

Presentazione dell'edizione italiana di / Foreword to the Italian edition of
A.V. Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*

- Angelo Antonio Cervati, *I principi del diritto costituzionale inglese e l'insegnamento del diritto costituzionale comparato* 577
- Enzo Balboni, *Dear old Albert Venn Dicey: ovvero il gold standard del pensiero costituzionale occidentale* 609

Saggio bibliografico / Bibliographical essay

- Marina Calamo Specchia, *Percorsi dottrinali italiani sulla Costituzione britannica* 619

Le riflessioni di un Maestro / A distinguished Scholar's reflections

- Vittorio Frosini, *Una Costituzione scritta per la Gran Bretagna* 691

Secondo Volume

Comunicazioni / Papers

- Giuseppe Abbracciavento, *Il modello inglese in Italia tra storia e mito: dall'anglofilia costituzionale all'anglofilia amministrativa nei primi anni dell'unificazione* 713
- Francesco Alicino, *L'idea federale in Gran Bretagna: le radici culturali del Manifesto di Ventotene e la tradizione federalista europea* 735
- Lucia Altamura, *Aggiornamenti sulle origini e sullo status costituzionale della Chiesa d'Inghilterra* 757
- Davide G. Bianchi, *Indipendenza scozzese: mito o realtà?* 771
- Salvatore Bonfiglio, *L'influenza dei principi del costituzionalismo inglese sul dibattito italiano ottocentesco in tema di forma di governo* 781
- Roberto Borrello, *La British Broadcasting Corporation (BBC) nell'attuale fase di evoluzione del sistema radiotelevisivo britannico* 795
- Giovanna Campanile, *Dévolution e devolution: una comparazione franco-britannica* 813
- Giulia Caravale, *L'attività normativa dell'Esecutivo britannico* 843
- Paola Casaburi, *Lotta al terrorismo e diritti civili: il caso nordirlandese* 855
- Domenico Chirico, *Il nuovo status della Banca d'Inghilterra. Profili costituzionali* 873
- Raffaele Coppola, *La "minoranza" cattolica in Irlanda del Nord* 899
- Raffaele Coppola, *Aggiornamenti sullo status dell'Irlanda del Nord dopo l'Accordo di Belfast del 1998* 919
- Enrico Cuccodoro, *Sul modello di premiership: dall'esperienza britannica all'incompleto assetto esistente nel Governo della Repubblica italiana* 925
- Fabio Del Conte, *L'impatto della devolution sui ministeri del territorial government* 933
- Maria Rosaria De Leo, *La politica estera britannica e la "guerra giusta" contro l'Iraq* 951
- Maria Dicosola, *Il caso Pinochet nell'interpretazione della House of Lords* 965
- Giampiero di Plinio, *I modelli di Maastricht e la Costituzione finanziaria e monetaria britannica* 989
- Francesco Duranti, *Immunità parlamentari e Costituzione: l'esperienza britannica* 1017
- Laura Fabiano, *Elezione del Parlamento europeo mediante sistema proporzionale in Gran Bretagna* 1033
- Gerri Ferrara, *Il modello inglese: le Chartes del 1814 e del 1830* 1053
- Raffaele Festa, *Il Lord Chancellor: una deroga al principio della separazione dei poteri?* 1077

Justin O. Frosini, <i>Questioni aperte di drafting legislativo nel Regno Unito tra Unione europea, devolution e controllo delle corti</i>	1093	Silvio Troilo, <i>Il local government britannico tra devolution interna e integrazione europea</i>	1471
Anna Gamper, <i>Devolution in the United Kingdom: A New Model of European Federalism?</i>	1103	Serena Verzera, <i>La centralità della Costituzione britannica nella cultura giuridica anglo-americana</i>	1497
Maria Stella Giusto De Guido, <i>New Public Management: problematiche della accountability e del controllo</i>	1117	Alberto Vespaziani, <i>Comunicazione politica e opinione pubblica in Bentham e Dicey</i>	1509
Cosimo Pietro Guarini, <i>Osservazioni sulla independence delle "autorità indipendenti" nel Regno Unito tra "amministrazione non dipartimentale", governo locale e leadership politica</i>	1129		
Pamela Martino, <i>Il risveglio della local option nel Regno Unito</i>	1155		
Michele Mistò, <i>I problemi di rappresentanza politica e responsabilità politica connessi al ruolo costituzionale dei Secretaries of State territoriali: alcune osservazioni concernenti il caso scozzese</i>	1179		
Maria Angela Orlandi, <i>Verso una "Corte suprema" britannica? La tutela delle libertà nel Regno Unito tra diritto interno e diritto europeo</i>	1199		
Luciano Patrino, <i>Implicazioni costituzionali dell'adesione britannica all'euro</i>	1221		
Pier Luigi Petrillo, <i>Lo Shadow Government: dall'esperienza britannica quale modello per l'Italia?</i>	1245		
Otto Pfersmann, Ginevra Cerrina Feroni, <i>La "Costituzione contingente": a proposito del dibattito sul judicial review</i>	1271		
Cinzia Piciocchi, <i>L'ordinamento britannico tra identità e diritti differenziati. Prime considerazioni</i>	1285		
Arianna Pitino, <i>I parliamentary privileges tra Westminster, Holyrood e Stormont</i>	1301		
Giovanni Poggeschi, <i>Francia e Regno Unito: il decentramento necessario per mantenere l'unità statale</i>	1319		
Roberta Rinaldi, <i>Citizen's Charter e servizi pubblici in Inghilterra</i>	1339		
Francesca Rosa, <i>Il sistema dei departmental select committees della Camera dei Comuni: un caso di controllo parlamentare bipartisan?</i>	1357		
Stefano Santoli, <i>Il fondamento dell'autorità regia nella Costituzione inglese medievale</i>	1381		
Lucia Scaffardi, <i>Il ruolo "progressivo" delle seconde Camere negli Stati unitari: l'esperienza britannica</i>	1393		
Vincenzo Sciarabba, <i>La partecipazione inglese ai lavori della "prima" Convenzione. Il "leale boicottaggio" della Carta dei diritti dell'UE tra espedienti di metodo e profili di merito</i>	1415		
Natasha Shehu, <i>Gli Ombudsmen in Gran Bretagna</i>	1429		
Paola Silvestri, <i>Percorsi per la cooperazione istituzionale in Gran Bretagna: dalla devolution all'e-government</i>	1455		

Implicazioni costituzionali dell'adesione britannica all'euro

di Luciano Patruno*

1. – All'indomani del no svedese all'adozione dell'euro, alcuni autorevoli commentatori (AMATO, 2003; FITOUSSI, 2003) hanno evidenziato come la scarsa fiducia nella moneta unica, emersa dalla consultazione referendaria tenutasi nel Paese scandinavo, fosse da ricondurre non tanto al dato oggettivo (attualmente riscontrabile in Eurolandia) di «economie stagnanti, disavanzi fuori misura, prezzi accresciuti» (AMATO, 2003), quanto all'impossibilità di inquadrare tali effetti all'interno di uno strumentario giuridico-costituzionale in grado di metabolizzarli e, eventualmente, di modificarli, sulla base di una catena di decisioni politiche provenienti da un soggetto istituzionale compiuto, in quanto democraticamente legittimato e competente per materia (in questo senso il *Daily Telegraph* ha perfidamente posto in risalto come «nelle rare occasioni in cui alla gente comune dell'Unione europea viene data l'opportunità di votare su qualcosa che abbia a che fare con essa, i cittadini sembrano godere nel rimproverare Bruxelles e nel dare brucianti schiaffi in faccia ai loro establishment politici» (CASTELLANI PERELLI, 2003); è, questa, peraltro, una constatazione che già dieci anni fa si ritrovava nelle parole di HOBSBAWN, nel 1994 :«Ogni Governo europeo ha scoperto che se si lascia il futuro dell'Unione europea nelle mani del voto popolare i risultati sono sfavorevoli o, nel migliore dei casi, imprevedibili»).

Se è vero che la «vittoria del no va piuttosto addebitata a un ragionamento in cui si sono mescolati benessere e nazionalismo», nel senso che «gli Svedesi hanno creduto di perdere la propria indipendenza in materia economica, ovvero il proprio generoso sistema di protezione sociale» (CASTELLANI PERELLI, 2003), altrettanto indiscutibile pare l'assunto per cui la volontà di non rinunciare ad un collaudato (e funzionante) modello di Stato sociale non derivi da una scelta dogmatica in favore dell'intervento prestazionale pubblico (che l'euro e il Patto di stabilità che lo sostiene, nei fatti, inibiscono), ma dalla convinzione diffusa del retroterra democratico e non meramente tecnico-economicistico che quel paradigma presuppone, in contrapposizione all'autoreferenzialità deterministica (SIEDENTOP, 2000) di una politica monetaria di stabilità dei prezzi, affidata a un custode assolutamente indipendente e, al contempo, politicamente irresponsabile, quale la Banca centrale europea (BUCCI, 1998; FITOUSSI, 2002).

* Dottorando di ricerca in Diritto pubblico dell'economia nella Facoltà di Economia dell'Università di Bari.

«The real question», allora, come ha scritto *l'Economist* stabilendo un parallelo tra Svezia e Gran Bretagna, consiste in ciò: «as in Britain opposition to the euro in Sweden reflects discomfort with the broader thrust of European political integration as much as, or more than, it expresses doubts about the single currency itself. Many Swedes worry that deeper integration will eventually threaten the Swedish welfare state. Winning support for adoption of the euro might have been easier if the two issues had been kept separate-if the government had promised a further referendum on the new European constitution, for example. That is where voters' reservations about deeper integration are very much to the point» (THE ECONOMIST, 2003).

La "sindrome di Stoccolma", dunque, esprime assai bene lo scetticismo britannico nei confronti della moneta unica, sia pure radicandosi in alcune specificità proprie.

La posizione attendista della Gran Bretagna riguardo all'unione monetaria presenta l'indubbio vantaggio, il «lusso di poter aspettare pazientemente ed osservare dall'esterno come si sviluppa la politica, non solo economica, in Eurolandia» (OWEN, 2000), ma su un piano strettamente politico di lungo periodo (che, peraltro, non può non produrre conseguenze di carattere squisitamente economico in termini di impatto sugli investimenti interni) ci si chiede fino a quando il Regno Unito, al di fuori dell'UEM, potrà rischiare di trovarsi escluso dal processo decisionale sul mercato unico, a fronte di una progressiva concentrazione della politica dell'Unione nell'eurozona (ROLLO, 2003).

Il dubbio britannico, tuttavia, rimarrà insoluto se l'analisi costi-benefici dell'adozione della moneta unica verrà condotta su un piano prettamente economico.

I cinque test proposti nel 1997 dal cancelliere dello Scacchiere Gordon Brown, al fine di saggiare il soddisfacimento dell'interesse economico inglese nel passaggio all'euro, avevano ricevuto (e tuttora ricevono) risposte tutt'altro che univoche. Infatti, l'indagine su 1) la convergenza sostenibile tra la Gran Bretagna e le economie a valuta unica, 2) il grado di flessibilità sufficiente per affrontare il cambiamento economico, 3) gli effetti sugli investimenti, 4) gli effetti sull'industria dei servizi finanziari, 5) l'impatto sull'occupazione, ha dimostrato l'impossibilità teorica (perlomeno in relazione a quattro sui cinque test implicanti una prospettiva di lungo periodo) di valutare se «questi criteri portano argomenti a favore dell'adesione o meno all'UEM» (ROLLO, 2003), soprattutto in ragione della tenue differenza, in termini di *performance* economica, riscontrabile, da oltre cinque anni a questa parte, tra il sistema inglese e la politica economica dell'eurozona. Dovendosi registrare, anzi, un lieve vantaggio a favore del *policy-making* britannico, che, da un lato, ha prodotto un'inflazione più bassa di quanto l'adesione all'UEM avrebbe fatto lungo quell'arco di tempo e, dall'altro lato, ha consentito una gestione della politica fiscale più solida ed efficace (BARRELL, 2002; ROLLO, 2003), quantomeno se paragonata alla mancata armonizzazione fiscale europea (LIBERATI, 2002).

Ciò significa che, salvo improvvisi mutamenti di scenario, imputabili a repentine crisi finanziarie, la Gran Bretagna si trova oggi nelle condizioni di poter ottemperare, senza particolari sforzi, alle rigide prescrizioni monetarie e fiscali statuite nella costituzione economica europea formalizzata nel Trattato di Maastricht del 1992 (ROLLO, 2003).

2. – Questa tendenziale convergenza tra l'Europa continentale dell'Unione e il sistema inglese intorno agli obiettivi macroeconomici di base (disinflazione, riduzione del debito pubblico con tendenza al pareggio o al *surplus* di bilancio, flessibilità del mercato del lavoro, bassi tassi di interesse) che costituisce, di fatto, l'orizzonte comune di riferimento, in applicazione dei dettami dell'ortodossia economica monetarista – paradossalmente di ostacolo ad una serena decisione britannica in favore dell'euro – non è, però, il frutto di un adeguamento, a *posteriori*, della Gran Bretagna ai parametri fissati nell'art. 104 del Trattato sull'Unione europea o nel Patto di stabilità e crescita (i *plafond* inderogabili, o presunti tali, rispettivamente del 3% e del 60% del PIL in relazione a deficit e debito pubblico), quanto, semmai, il punto di arrivo di un processo politico interno (per certi versi anticipatore e acceleratore del progetto economico europeo), che prende le mosse dall'irresistibile ascesa della dottrina neoliberista incarnata dai Governi conservatori della signora Thatcher, e che, a sua volta, può trovare adeguata spiegazione soltanto con riferimento al quadro storico-politico più ampio della crisi internazionale (pre-globale) di quella che è stata definita l'«età dell'oro» (HOBSBAWN, 1994).

In questo senso va ricordato che la Gran Bretagna, agli inizi degli anni ottanta del secolo scorso, ricostruiva la propria identità economica e geopolitica non attraverso l'affermazione della comune appartenenza europea (la tardiva entrata dell'Inghilterra nella Comunità economica europea nel 1973 e, soprattutto, la successiva adesione all'Atto unico europeo, che divenne legge nel 1987, furono del tutto strumentali al perseguimento di un processo di liberalizzazione esterna del *thatcherismo*, (TURNER, 2001), ma vantando e propagandando un particolare legame ideologico e prasseologico con gli Stati Uniti e la politica reaganiana del *laissez-faire*.

È stato osservato come furono proprio gli Stati Uniti, contrariamente al liberismo sbandierato dall'amministrazione Reagan, con l'arrivo di Paul Volcker alla guida della *Federal Reserve*, a provocare il dramma collettivo dell'«austerità» europea, mediante il ricorso a una «politica monetaria assai meno restrittiva e una politica di bilancio straordinariamente espansiva: forte calo delle imposte sul reddito e importanti sovvenzioni agli investimenti» (FITOUSSI, 1995) (dunque strumentario classicamente keynesiano), provocando un impennamento dei tassi di interesse e, di conseguenza, un aumento del corso del dollaro e un deprezzamento delle valute europee. «Gli USA importarono la disinflazione ed esportarono la disoccupazione manipolando i tassi di interesse e, di conseguenza, i tassi di cambio» (FITOUSSI, 1995). In altri termini, quegli stessi Governi

neoliberisti che predicavano le virtù del libero scambio furono obbligati a gestire e a dirigere le proprie economie più di quanto generalmente si pensi (pare, questo, essere un dato costante nella storia economica dei Paesi più avanzati, o per dirla con ARRIGHI, 1994, ARRIGHI-SILVER, 1999, di quei Paesi che hanno esercitato alternativamente un'egemonia produttivo-finanziaria secondo precisi cicli sistemici; soprattutto con riguardo all'azione di Gran Bretagna e Stati Uniti, che, rispettivamente egemoni nei periodi compresi tra il XIX e il XX secolo, hanno saputo mascherare, dietro l'apologia del libero scambio, forme accentuate di protezionismo, CHANG, 2003). «Lungi dal lasciare che il valore del dollaro venisse stabilito interamente dal mercato e secondo criteri puramente monetari, Washington dopo il 1984 tornò a dirigere volutamente la propria politica monetaria attraverso le pressioni diplomatiche sugli altri Paesi. Per combinazione, i regimi più impegnati in politiche economiche di *laissez-faire* erano talvolta anche profondamente e visceralmente nazionalisti e diffidenti verso le altre nazioni: segnatamente questa era l'attitudine degli USA di Reagan e della Gran Bretagna della Thatcher» (HOBBSAWN, 1994). È a quel contesto che va riferita la famosa frase della *Lady di ferro* per cui la defezione della sterlina rispetto all'unione monetaria aveva la sua giustificazione nel non voler cedere ancora «il cuore del cuore della sovranità nazionale» (PRE-DIERI, 1998).

Sarebbe, tuttavia, semplicistico ricondurre il dilemma-euro a quello schematismo ideologico fondato sulla netta contrapposizione tra l'avversione dei conservatori alla moneta unica in strenua difesa del mito dell'autogoverno, secondo il modello Westminster nella sua declinazione classica e secolare, e la speculare propensione del "blairismo", del *New Labour*, all'integrazione monetaria in vista di un definitivo superamento o snellimento post-modernista della forma di governo britannica. Più di un dubbio osta a tale ricostruzione.

È un fatto che la linea di politica economica e sociale, perseguita in Inghilterra a partire dagli anni ottanta, sia transitata pressoché interamente, tra il 1994 e il 1996, nel programma elettorale del partito laburista, sia pure attraverso un rinnovato «vocabolario di circostanza» e differenti «modalità di presentazione» (DIXON, 2000). Quella che Colin Crouch ha definito la «questione dei riformisti contemporanei» trova compiuta espressione nel paradosso del *New Labour* alla guida del governo britannico: un partito che ha rinnegato la propria base sociale tradizionale, associata ormai a posizioni difensiviste di «decadenza e sconfitta», e il cui vuoto è stato riempito dal «nuovo modello aggressivo e flessibile dell'azienda che massimizza i dividendi degli azionisti»; l'incongruenza è, allora, quella di «una forza nuova, fresca e modernizzatrice, orientata al cambiamento; ma che con l'emergere del suo programma sociale ed economico è diventata sempre più una continuazione dei precedenti 18 anni di governo conservatore neoliberale» (CROUCH, 2003). Non solo. Il quadro economico generale e l'ordine sociale

stabilizzatisi in epoca thatcheriana si sono, dal punto di vista delle garanzie democratiche connesse ai diritti sociali dei cittadini e alle limitazioni del potere delle élites economiche, ulteriormente aggravati, scivolando verso suggestioni postdemocratiche (CROUCH, 2003). Il revisionismo economico neo-laburista, difatti, ha, per così dire, mirato ad universalizzare l'approccio liberale alle politiche statali, mediante la neutralizzazione della visione di parte (il partito laburista è il partito di tutti, CROUCH, 2003) che, tradizionalmente, da Smith in poi, ha sostenuto, in chiave alternativa alla successiva impostazione keynesiana, la *deregulation* delle attività economiche. Ciò è stato reso possibile dal nuovo impianto teorico, la filosofia della "terza via", che ha supportato la svolta del partito di Tony Blair. La flessibilità del mercato del lavoro, la compressione delle spese sociali dello Stato, la lotta all'inflazione non vengono più presentati come il prodotto di una strategia economica volta a sanare la rigidità, le inefficienze, gli sprechi annidatisi nelle politiche governative dell'età dell'oro (poiché ciò farebbe emergere la componente ideologica della regola attualmente adottata dalla maggior parte dei Paesi europei di politiche fiscali procicliche, vale a dire l'adozione di misure restrittive durante una fase di recessione, FITOUSSI, 2002), ma come la risposta adeguata a uno stato d'eccezione permanente, a una necessità metastorica imposta dalla crescente integrazione dell'economia mondiale, dall'adattamento alle condizioni della competitività internazionale e dai flussi migratori del capitale globale (fenomeni, in realtà tutt'altro che nuovi, visto che le fasi di espansione finanziaria definite da Ferdinand Braudel il «segnale dell'autunno» di alcuni periodi-chiave della storia del capitalismo, a partire dall'egemonia olandese nel XVII secolo, indicano piuttosto l'inizio di una crisi egemonica in atto, ARRIGHI-SILVER, 1999).

Nel *Manifesto per la rifondazione della socialdemocrazia* (GIDDENS, 1998) si assiste, così, alla strutturazione di un nuovo fronte politico che, abolendo le distinzioni tradizionali («la globalizzazione e la disintegrazione del comunismo hanno alterato a un tempo i contorni della sinistra e della destra», GIDDENS, 1998), traccia una netta linea di demarcazione tra i "modernizzatori" da una parte (in economia, in tema di riforme costituzionali, in riferimento ad una rinnovata etica pubblica basata sul verbo "comunitarista" della solidarietà tra privati, DIXON, 2000) e, dall'altra, i "nostalgici" di un *ancien régime*, curiosamente identificato con il *Welfare state*, terreno prediletto di una «socialdemocrazia vecchio stile ... incline a trattare i diritti come rivendicazioni incondizionate» (GIDDENS, 1998). Ecco, allora, che «lo scopo generale della politica della terza via dovrebbe essere quello di aiutare i cittadini a trovare il proprio cammino attraverso le principali rivoluzioni del nostro tempo: la globalizzazione, le trasformazioni della vita personale e il rapporto con la natura. La politica della terza via dovrebbe assumere un atteggiamento positivo verso la globalizzazione ma, e qui è il punto cruciale considerandola come fenomeno che spazia ben al di là del mercato globale. È necessario che i

socialdemocratici contestino il protezionismo economico e culturale, che è il territorio dell'estrema destra, dato che concepisce la globalizzazione come una minaccia all'integrità nazionale e ai valori tradizionali» (GIDDENS, 1998; BLAIR, 1999a; BLAIR, 1999b). La strada da percorrere è, perciò, politicamente obbligata: «i Governi socialdemocratici non possono più impiegare i metodi tradizionali di stimolo della domanda e di ricorso all'intervento pubblico, perché i mercati finanziari non lo permetterebbero» (GRAY, 1997).

3. – Questa dottrina dell'impotenza economica dei sistemi nazionali di fronte ai processi globali in atto ha, però, solo apparentemente un effetto di immunizzazione dei conflitti interstatali. Nel processo di costruzione europea è stata, a giusta ragione, più volte sottolineata l'importanza di quel patrimonio comune derivante da una pervasiva omogeneità costituzionale rintracciabile soprattutto nelle Carte fondamentali di cui gli Stati nazionali europei si sono dotati nel secondo dopoguerra. Per contro, si è, forse, troppo poco posto in risalto come un ordinamento composito e *sui generis* quale quello europeo – ancorato ad una legittimazione dei fatti e dei successi anziché del processo deliberativo (WEILER, 2001; DELLAVALLE, 2003) – possa sviluppare, endogenamente, forme inconsuete e meno visibili (almeno se osservate attraverso la lente categoriale del binomio amico-nemico, storicamente connessa alle modalità tipiche di relazione dei soggetti del sistema internazionale westfalico) di competizione interna, di lotta per la *leadership*, che non si traducono più in un confronto tra economie nazionali mediante la gestione diretta del tasso di cambio e dello strumento monetario (l'area monetaria ottimale dell'euro lo impedisce) o tra sistemi politici più o meno inclusivi (l'azzeramento delle grandi narrazioni non lo consentirebbe), ma in una strisciante, quanto costante, corsa al ribasso concernente alcune fondamentali garanzie democratiche (il dibattito all'interno di una sfera pubblica europea, la reale trasparenza dei processi decisionali delle istituzioni europee, l'indagine sulle concrete influenze del modello dell'impresa globale sulla nascente forma di stato sovranazionale) che sovraccaricherebbero, improduttivamente, gli alti standards performanti e flessibili richiesti dal mercato mondiale nella sua preferenza temporaneamente stanziale per questo o quell'ordinamento giuridico (indicativo, in proposito, il punto di vista dell'attuale premier britannico: «Il movimento di crescente integrazione dell'economia mondiale ... implica che non è più possibile per la Gran Bretagna sopportare deficit di bilancio e un regime fiscale in flagrante contraddizione con quelli degli altri Paesi industrializzati. Una delle nostre esigenze sarà quella di creare un ambiente fiscale sufficientemente allettante per attrarre nel Regno Unito imprenditori stranieri», BLAIR, 1996).

In questa prospettiva, il patrimonio costituzionale europeo, privo di un sistema politico in grado di sostenerlo, inteso, quest'ultimo, come «sistema di partiti, ... di "famiglie

politiche"» (DOGLIANI, 2003), che superi il modello di un'Unione che si legittima pressoché esclusivamente attraverso prestazioni unificanti (DOGLIANI, 2003a; la questione è quella di un vero e proprio *deficit* politico, e dunque democratico, per cui: «i cittadini che votano alle elezioni europee non hanno per lo più idea di quale sia la differenza tra votare per i democristiani o votare per i socialisti, per la destra o per la sinistra. Nelle elezioni europee la maggioranza degli elettori non ha nessuna idea della differenza che il suo voto, per l'uno o l'altro partito, determinerà sulle politiche europee», WEILER, 2001), rischia di trasformarsi in un dispositivo meramente retorico, in una specie di rumore di fondo fastidioso, in un primitivo sistema di norme primarie, per usare una terminologia hartiana, sulla base del quale sarà sempre più faticoso costruire una norma di riconoscimento.

La Gran Bretagna "blairista" parrebbe, per quanto si è detto, in perfetta sintonia con questo mix di «artificialismo politico e rational choice» (DOGLIANI, 2003a), su cui l'Unione europea, rimuovendo le basi della sua cultura politica (WEILER, 2001) e accettando una visione schumpeteriana della democrazia, è stata finora edificata.

Come dimostrano le recenti vicende della guerra irachena, il Regno Unito ha tentato di assumere, fidando in un rapido declino della «strana coppia» composta da Francia e Germania (MORTELLARO, 1998), il ruolo di modello-guida all'interno dell'incerta compagine europea. L'ambizione parte da lontano e mette in evidenza come il progetto della terza via contenga, nelle pieghe di un impianto di euroapertura, i germi di un rinnovato nazionalismo: «invece di limitarsi a far propri tendenze e concetti americani la Gran Bretagna potrebbe essere il catalizzatore di un'interazione creativa tra gli Stati Uniti e l'Europa continentale» (GIDDENS, 1998). Occorre, perciò, rivedere in senso più articolato l'opinione secondo cui il Regno Unito giocherebbe «pesantemente come arma euroscettica il proprio ruolo di alleato privilegiato, nella politica finanziaria e militare, degli Usa» (NEGRI, 2003).

Se si guarda con disincanto alla tripolarizzazione delle aree monetarie (dollaro, euro, yen) (ARCELLI, 2002; CHIARINI, 2002; RODRIGUEZ-POSE, 2002) è possibile comprendere i vantaggi, in termini geopolitici, che l'Inghilterra riceverebbe dall'adesione all'euro, accentuando la propria influenza nell'ambito dei rapporti fra gli Stati europei e, al contempo, rivitalizzando, nel suo dialogo privilegiato con gli Stati Uniti, le proprie peculiarità di polo finanziario primario.

Adottando, solo per poche righe, un linguaggio caro agli economisti, si può osservare, infatti, come la domanda fondamentale, al centro della valutazione internazionale delle potenzialità dell'eurozona quale area valutaria ottimale, riguardi la possibilità che l'euro si trasformi in una moneta di riserva concorrente del dollaro, creando così una «testa di ponte» contro il predominio americano sulla finanza globalizzata (WACHTEL, 2003). Le condizioni per convincere gli altri Paesi a detenere *stock* della moneta che si vuole di

riserva sono sostanzialmente due: a) garanzie di stabilità di valori interni ed esterni «a scadenza preventivabile», b) capacità di assicurare una crescita economica adeguata (WACHTEL, 2003). Eurolandia riesce, per ora, ad assicurare tendenzialmente un basso livello di inflazione, penalizzando, tuttavia, proprio il coefficiente di crescita, a causa dei vincoli che il Patto di stabilità impone alle politiche fiscali e di bilancio nazionali. Sotto quest'aspetto, peraltro, la moneta unica europea deve fronteggiare altri due «ostacoli strutturali» che ne marcano la differenza rispetto al modello statunitense e agli ampi margini di manovra di cui gode, al contrario, la *Federal Reserve* (il cui statuto, non a caso, prevede oltre all'obiettivo della stabilità dei prezzi altresì quello della piena occupazione). Essi sono: 1) il fatto che la Banca centrale europea non sia «prestatore di ultima istanza», essendo tale compito rimesso alla discrezionalità delle banche nazionali, 2) il gap tecnologico che tuttora permane tra il sistema bancario europeo e la rete di intermediari finanziari americana (WACHTEL, 2003).

In questa situazione, la Gran Bretagna, passando dalla sterlina all'euro, otterrebbe un primato geoeconomico difficilmente contestabile e ciò sulla scorta di una duplice considerazione. In primo luogo, è stato notato come, qualora azioni e valore esterno dell'euro dovessero aumentare stimolandosi a vicenda (sta già accadendo), il modello angloamericano ne risulterebbe di gran lunga avvantaggiato: «una fase inevitabile di euro caro vuol dire, per Paesi come Italia e Germania, ma anche per la Francia, doversi rassegnare a una trasformazione da produttori industriali a tutto campo in *rentier*, investitori all'estero sia in titoli che in attività industriali. Vuol dire dunque, essere sottoposti alla stessa cura che hanno precedentemente fatto inglesi, americani e, per ultimi, i giapponesi. Vuol dire veder crescere il settore terziario, in particolare quello finanziario, a scapito di quello industriale. Ma inglesi e americani hanno avuto decenni per adeguare, anche se assai dolorosamente, le proprie economie al ruolo dettato dal cambio alto» (DE CECCO, 1999).

In secondo luogo, l'attuale divario tra euro e dollaro, nella loro competizione finalizzata ad ottenere l'investitura di moneta di riserva internazionale, potrebbe, paradossalmente, «essere colmato se il Regno Unito adottasse l'euro, perché le sue pratiche bancarie e le sue capacità tecnologiche sono le sole al mondo in grado di competere con quelle degli Stati Uniti. ... Se (il Regno Unito) facesse questo passo, la creazione di un euro rivale del dollaro esigerebbe l'armonizzazione delle pratiche bancarie del continente con quelle della *City*, e sposterebbe il centro del potere finanziario da Francoforte a Londra. Conseguenze entrambe inaccettabili per i Paesi dell'attuale zona monetaria europea» (WACHTEL, 2003).

Usando, allora, un'espressione cui pure MacCormick ricorre in tutt'altro contesto, si assisterebbe non alla morte della sovranità britannica (e del cuore del cuore della so-

vranità, quella monetaria), ma a una «sua rinascita in un nuovo splendore» (MACCORMICK, 1999).

4. – Ciò che si vuol fare emergere da questa sommaria ricostruzione è, in riferimento all'eventuale adesione britannica all'euro, quale passo ulteriore e tassello evolutivo dell'*European Communities Act 1972*, la simultanea presenza, all'interno del programma neo-laburista, di due tendenze fra loro concorrenti e, per certi versi, contrapposte, vale a dire quella «diffusiva» e quella «sovranista» (MACCORMICK, 1999).

I passaggi argomentativi successivi, volti a chiarire i termini essenziali di tale coesistenza, non vantano alcuna pretesa di particolare novità, ma traggono ispirazione, semplificandole, dalle tesi formulate e sistematizzate da Neil MacCormick in relazione a quei meccanismi costituzionali che hanno consentito al Regno Unito di entrare a far parte della Comunità europea, preservando il principio-cardine della forma di governo parlamentare inglese.

La tendenza diffusiva ha origine in quella politica favorevole ad una distribuzione del potere tra centri potestativi funzionali, in una duplice direzione: verso l'alto, dunque a favore degli organi e delle strutture istituzionali dell'Unione europea, e verso il basso a favore dei territori regionali di cui il Regno Unito si compone. La seconda tendenza, quella sovranista, riafferma, invece, l'assunto che il potere supremo resti nelle mani del Parlamento e nel Monarca-in-Parlamento, in ragione della garanzia portante di un assetto ordinamentale che voglia definirsi democratico, e cioè, l'assicurazione che la sovranità politica dell'elettorato si tramuti nella sovranità giuridica del Parlamento (MACCORMICK, 1999).

Quest'ultima asserzione condensa il nucleo centrale della dottrina costituzionale della sovranità parlamentare elaborata da Albert V. Dicey, il quale, nella sua formulazione, cercò, a sua volta, di mettere ordine nella teoria della sovranità di Austin. Per Dicey la sovranità in senso politico risiede, fondamentalmente, nel corpo elettorale («in una prospettiva di lungo termine gli elettori sono sempre in grado di far prevalere la loro volontà»), poiché la sua volontà «ha la certezza di ottenere un'obbedienza definitiva», mentre giuridicamente sovrano è il Parlamento, la cui supremazia legislativa rappresenta «l'autentica chiave di volta del diritto costituzionale» (DICEY, 1885). Una volta affermata questa distinzione, Dicey deve però affrontare il problema del rapporto tra questi due elementi sovrani, in particolare della «coesistenza della sovranità parlamentare con il dato fattuale delle concrete limitazioni al potere del Parlamento» (DICEY, 1885). Esse si risolvono in due fattori: uno esterno, consistente nella possibilità o nella certezza del fatto che i suoi sudditi, o un numero elevato di essi, disobbediscano o oppongano resistenza alle sue statuizioni, configurando l'ipotesi di un «diritto di resistenza popolare» a un potere dispotico o tirannico; l'altro interno, che deriva dalla natura stessa del potere

sovrano e che Dicey spiega facendo ricorso ad alcune pagine tratte da *Science of Ethics* di Leslie Stephen, per il quale la limitazione dall'interno all'onnipotenza del Parlamento risiede nel fatto che «il Legislativo è il prodotto di una determinata realtà sociale e soggetto alle stesse influenze che si esercitano nel contesto sociale» (DICEY, 1885). Ora, lo scopo di un governo rappresentativo è quello di «realizzare una coincidenza, o in ogni caso di ridurre la divergenza, tra i limiti esterni e interni all'esercizio della potestà sovrana»; «laddove un Parlamento rappresenta effettivamente il popolo, la divergenza tra i limiti esterni e interni all'esercizio del potere sovrano trova difficoltà a delinearli o, se ciò avviene, essa è destinata a dissolversi presto. In parole povere, se la si considera nel suo lungo corso, la volontà permanente della parte rappresentativa del Parlamento difficilmente può allontanarsi dalla volontà del popolo inglese o in ogni caso da quella degli elettori; quel che la maggioranza della Camera dei Comuni statuisce, la maggioranza del popolo inglese di solito desidera» (DICEY, 1885). Proprio per tale motivo, e cioè per evitare che una simile frattura tra sovranità politica e sovranità giuridica potesse consumarsi per la staticità dell'ordinamento a fronte dei mutamenti sociali, Dicey individuò la regola fondamentale su cui avrebbe dovuto reggersi il governo parlamentare inglese e che MacCormick così sintetizza, indicandola come il fondamento della Costituzione britannica fino al 1972, fino, in altre parole, al mutamento derivante dall'adesione del Regno Unito alla Comunità europea: «il Parlamento è sovrano, nel senso che il Parlamento in ogni momento è in grado di porre in essere qualsiasi norma a suo piacimento e di renderla diritto operante, fatta eccezione per la norma che vincoli un Parlamento successivo» (MACCORMICK, 1999).

Secondo MacCormick, la tendenza sovranista guarda all'appartenenza della Gran Bretagna all'Unione europea ancora in quest'ottica, sia pur non considerandola un evento traumatico rispetto alla tradizionale dottrina della sovranità parlamentare diceyana, ma come un suo inevitabile aggiornamento. Il cuore teorico di questa posizione, non a caso, si rinviene nella compatibilità tra la centralizzazione del potere e la sua contestuale delegabilità in chiave, si potrebbe dire, utilitaristica. Grazie, infatti, alla delega di taluni poteri in favore degli organi comunitari si acquisiscono, di fatto, «vantaggi economici e di altro genere. La Comunità può funzionare in realtà alla stregua di un'agenzia la cui Corte di giustizia rivendichi la supremazia per le leggi da essa emanate» e «sempre in termini di vantaggi economici e politici, considerazioni analoghe possono a tempo debito essere delineate per giustificare l'adesione all'Unione economica e monetaria, e l'adozione di una moneta comune, l'euro, al posto della sterlina, con inevitabile delega alle istituzioni europee delle responsabilità in materia di politica monetaria» (MACCORMICK, 1999). L'unitarietà del potere e del diritto da esso prodotto non viene alterata da tale sequenza di deleghe, ma, semmai, ne riceve un'ulteriore esaltazione e un eccezionale riconoscimento per la circostanza che sarà lo stesso Parlamento

a detenere l'arma della decisione finale circa la compatibilità del contenuto della delega con il proprio orientamento sovrano, fino all'estremo gesto, in caso di rilevante dissonanza, della fuoriuscita dalla Comunità europea.

Da una diversa angolazione, però, è difficile sfuggire all'autoevidenza di un *European Communities Act 1972* che, malgrado gli equilibri della teoria sovranista, riesce con difficoltà a garantire l'integrità, la purezza monolitica della dottrina diceyana. Se non altro perchè la sua adozione ha incrinato la linearità operativa di un Parlamento che, di fatto, ha vincolato i suoi successori, lasciando ad essi, rispetto al criterio tradizionale di competenza generale e illimitata, la mera scappatoia teorica (e, forse, retorica) di una secessione unilaterale, con legge *ad hoc*, dall'Europa. Questa semplice constatazione rappresenta, secondo MacCormick, una base di partenza sufficiente per cominciare a riflettere seriamente, da un'ottica diffusiva, sulle aporie che il concetto di sovranità reca in sé, cercando di sondare nuove possibilità teoriche, appunto *post-sovrane*, incentrate su una diversa modellistica costituzionale del *Commonwealth* europeo, prefigurabile come «concatenamento pluralistico di parametri che sono relativi a ciò che è giusto e ciò che non lo è, parametri che sono posti in essere da poteri differenti collocati in differenti sfere di responsabilità. Tali sfere di responsabilità coinvolgono delle popolazioni attive, in alcuni casi di grandi ed in altri casi di modeste proporzioni, nella partecipazione a qualche schema di autogoverno collettivo» (MACCORMICK, 1999). Una sovranità, dunque, a struttura multipla e pluralistica, ove ciascun livello di autogoverno sia posto in condizione di dialogare con gli altri livelli contigui, sia pure rispettando le rispettive competenze, alla stregua di «strutture di mutuo affidamento tra differenti agenti i quali sono disposti a interagire reciprocamente» (MACCORMICK, 1999).

La legittimità di tale schema non può tuttavia derivare da un abbandono incondizionato delle premesse democratiche che l'impianto tradizionale della sovranità parlamentare, per definizione, assumeva e incorporava (e svolgeva), come elemento consustanziale originario. Anche perchè il nuovo paradigma *post-sovrano* mantiene la distinzione tra «forme politiche e forme giuridiche del potere». Per cui non si tratta di far ricevere (e dunque di subordinare) l'efficacia della Costituzione di uno Stato dall'ordine giuridico della Comunità o viceversa. La partita, semmai, si giocherebbe pressoché esclusivamente sul piano delle fonti del diritto, ritenendo che l'efficacia interna del diritto comunitario (così come elaborata dalla dottrina della supremazia) sia la risultante «dell'emendamento, da parte dello Stato, del proprio diritto costituzionale o subcostituzionale nella misura in cui ciò è richiesto al fine di attribuire efficacia ed applicabilità al diritto comunitario» (MACCORMICK, 1999). Un'operazione di ingegneria costituzionale, dunque, che, preservando l'autodeterminazione del Parlamento, renderebbe, in tal modo, possibile l'interazione fra sistemi giuridici distinti, «uno dei quali configura, nel suo stesso contesto e nelle materie a ciò rilevanti, una fonte di diritto efficace che è superiore ad

altre fonti formalmente riconosciute in ciascuno degli Stati membri», senza che si imponga alcuna «superiorità plurifunzionale» di un sistema su un altro (MACCORMICK, 1999).

È, questo, un punto cruciale dell'opera di MacCormick al fine di valutare la tenuta della Costituzione britannica rispetto all'integrazione europea e, dunque, anche riguardo alla stessa unione monetaria, visto che, ad essere messo in discussione è un corollario fondamentale della teoria della sovranità parlamentare inglese, quello per cui la funzione finanziaria si configura come una sottospecie della funzione legislativa (BAGEHOT, 1867).

Il ragionamento attraverso cui il giurista scozzese intende dimostrare la continuità non meramente legale tra la forma di governo inglese e la sua apparente messa in mora in virtù della sezione 2.1 dell'*European Communities 1972* (ove si stabilisce che gli obblighi che sono istituiti per effetto dei trattati e che in conformità con quanto stabiliscono i trattati avranno diretto effetto giuridico o applicazione nel Regno Unito, riconoscendo, così, a tali obblighi un rango superiore rispetto agli atti del Parlamento già adottati o che lo saranno in futuro) muove dall'accantonamento delle coordinate concettuali sovraniste e prende avvio dalle categorie classificatorie degli elementi del diritto tratteggiate da Hart in *The Concept of Law*.

Fino al 1972, appunto, la regola fondamentale - la norma di riconoscimento - su cui la Costituzione britannica si era unanimemente poggiata era quella della sovranità indiscussa del Parlamento, secondo l'idea che esso fosse in grado, in ogni momento, di porre in essere qualsiasi norma a suo piacimento e di renderla diritto operante, fatta eccezione per la norma che vincolasse un Parlamento successivo.

Per Hart, la norma di riconoscimento, che stabilisce i criteri in base ai quali viene asserita la validità delle altre norme dell'ordinamento, «esiste soltanto come una prassi complessa, ma di solito concorde, dei tribunali, dei funzionari e dei privati, di individuazione del diritto in riferimento a certi criteri» (HART, 1961). All'interno della norma di riconoscimento è poi possibile distinguere (in relazione a ordinamenti giuridici evoluti) diversi criteri di riconoscimento gerarchicamente disposti e che, con riferimento alla situazione dell'ordinamento britannico fino al 1972, erano ordinati secondo la seguente priorità: gli atti del Parlamento (ciò che Hart avrebbe definito «criterio supremo» di riconoscimento), gli atti di legislazione delegata, i precedenti delle Corti. Più precisamente, allora, si potrebbe dire che la norma di riconoscimento pre-1972 coincideva con l'accettazione condivisa di ciò che rilevava come diritto vigente, in quanto riconducibile alla sovranità del Parlamento, nonché delle circostanze in presenza delle quali norme vigenti secondo il criterio di validità di rango superiore (è legge qualsiasi cosa venga adottata dal Parlamento) si imponevano sulle altre norme.

Altra norma secondaria, oltre alla norma di riconoscimento e alle norme di giudizio (che tralascieremo), indispensabile per un corretto funzionamento dell'ordinamento in senso dinamico, è la norma di mutamento, la cui forma più semplice «è quella che attribuisce a un individuo o a un gruppo di persone il potere di introdurre nuove norme primarie per la condotta della vita del gruppo, o di qualche classe nell'ambito di questo, e di abrogare delle norme antiche» (HART, 1961). La norma di mutamento, secondo la dottrina della sovranità parlamentare proviene dalla *common law* e conferisce all'organo legislativo il relativo potere di mutamento, sia pure con l'eccezione che si è vista.

Poste tali premesse, la questione da risolvere, pertanto, sarà di questo genere: potrebbe l'organo legislativo modificare la norma di riconoscimento aggiungendo ad essa nuovi criteri di riconoscimento (in questo caso il diritto comunitario) del diritto vigente? La risposta, per MacCormick è affermativa. Ciò perché rientra tra le prerogative del Parlamento, in quanto stabilito dalla norma di mutamento, estendere i suoi stessi poteri «fino a introdurre una modifica tra i criteri in base ai quali si attua il riconoscimento dei diritti e degli obblighi entro il quadro della Costituzione del Regno Unito». Con una importante precisazione: «nel 1972 il Parlamento disponeva legittimamente di tutto il potere che in seguito avrebbe esercitato per modificare la norma di riconoscimento inserendo nel più alto livello *sub-costituzionale* un nuovo criterio di efficacia della legge. Così facendo esso esclude la futura applicazione del principio della *lex posterior* per quanto concerneva le sezioni 2.1 e 2.4 dell'Atto del 1972. Ciò comunque non implicava che al Parlamento venisse sottratto, o si intendesse sottrarre, il potere di revocare in futuro la modifica apportata alla norma di riconoscimento. Ne conseguirebbe che il Parlamento ha il potere di emendare una seconda volta la norma di riconoscimento, ma ciò va interpretato solo ponendo in essere un atto di legge che abbia espressamente tale scopo: ovvero, è necessaria una legge che sia espressamente abrogativa delle sezioni 2.1 e 2.4» (MACCORMICK, 1999). La stessa norma di riconoscimento dell'ordinamento britannico andrebbe dunque aggiornata nel senso che «il Parlamento ha un potere illimitato e generale di porre in essere norme aventi efficacia giuridica con l'eccezione di due soli divieti, ovvero un divieto di porre in essere norme che privino il Parlamento della possibilità di esercitare in future occasioni il medesimo potere illimitato e generale, e un divieto di porre in essere leggi che derogano al divieto precedente» (MACCORMICK, 1999).

Questa riformulazione della norma di riconoscimento lascia, però, solo in apparenza, immutata quella che Hart avrebbe definito la sua definitività.

Proprio riguardo alla situazione del Regno Unito, Hart sottolineava come, laddove fosse stato presente un potere legislativo «non sottoposto ad alcun limite costituzionale e legittimato a privare della natura giuridica, con i propri provvedimenti, tutte le altre norme provenienti da altre fonti», ebbene la norma di riconoscimento non avrebbe non

potuto contenere «la disposizione secondo cui i provvedimenti presi dal potere legislativo costituiscono il supremo criterio di validità» (HART, 1961). Certo, continua Hart, anche altri ordinamenti, ove un simile potere legislativo giuridicamente illimitato non esiste contengono una norma di riconoscimento definitiva che stabilisce una serie di criteri di validità, uno dei quali è supremo, ma, in questo caso, la norma di riconoscimento definitiva è altrove, per esempio, nei primi articoli di una Costituzione scritta. Dire, perciò, che la norma di riconoscimento è definitiva – se restiamo all'ordinamento inglese – significa accedere alla seguente conclusione: «quando la validità della legge è stata posta in questione e accertata in riferimento alla norma per cui la volontà del Parlamento è legge, ci si deve fermare nell'indagine relativa alla validità: infatti si è raggiunta una norma, che come le norme intermedie, il decreto legislativo e la legge, stabilisce dei criteri per il riconoscimento della validità di altre norme; ma essa è anche diversa da queste in quanto non esiste un'altra norma che stabilisce criteri per il riconoscimento della sua validità giuridica» (HART, 1961).

Per quanto assai cauta, l'attuale impostazione di MacCormick tende, inevitabilmente, a recidere questo legame tra norma di riconoscimento e criterio supremo di riconoscimento, nella misura in cui non solo, evidentemente, l'introduzione di un criterio altro e sovraordinato (il diritto comunitario) non arresta l'indagine relativa alla validità di una norma alla norma per cui la volontà del Parlamento è legge (di qui, forse, la necessità di parlare anziché di modifica di vera e propria "mutazione genetica" della norma di riconoscimento), ma anche in quanto determina il progressivo depauperamento di ciò che Hart considerava l'aspetto più importante, in grado di qualificare come tale la norma di riconoscimento (e le norme sociali in genere per distinguerle dalle abitudini, derivanti dalla semplice obbedienza a comandi), ossia l'aspetto interno. Esso consiste, sostanzialmente, «in un atteggiamento critico riflessivo nei confronti di certi modelli di comportamento intesi come criteri comuni di condotta» e si manifesta «nella critica, (compresa l'autocritica), nelle richieste di conformità, e nel riconoscimento che simili critiche e richieste sono giustificate: tutto questo trova la sua espressione caratteristica nella terminologia normativa di dovere, obbligo, giusto e sbagliato» (HART, 1961).

Ciò che allora la teoria della norma di riconoscimento, come espressione di una prassi sociale complessa quale fonte di legittimazione del sistema giuridico, intende scongiurare è proprio l'asserzione circa l'indimostrabilità (kelseniana) della propria validità. Per questa ragione, afferma Hart, la sua esistenza è una questione di fatto, di condivisa accettazione sociale. Il che, a sua volta, implica che il potere illimitato del Parlamento britannico non possa essere trattato nei termini di un'ipotesi logico-giuridica con funzioni riduzionisticamente predittive (asserire cioè la validità di una norma significa predire che essa sarà comunque applicata dalle corti o che sulla base di essa potrà essere intrapresa qualche azione pubblica, o che ciò non sarà).

In fondo, per la norma di riconoscimento tradizionalmente accettata l'eccezione di non vincolare i Parlamenti successivi sottointendeva una cesura necessaria – a fronte di una struttura costituzionale fortemente pragmatica ed evolutiva – ad esplicitare una funzione, per così dire, di verifica della prassi sociale in atto. Si trattava, volendo utilizzare un frasario diceyano, di un'autoimposizione istituzionale volta a saggiare i margini di scostamento della sovranità giuridica dai propri limiti esterni e, soprattutto interni, proprio al fine di assicurare nel tempo la continuità gradualistica di una Costituzione del tutto simile a «un edificio a formazione progressiva, i caratteri della cui genetica concretezza vanno individuati sotto il profilo storico, ancor prima che sotto quello giuridico, giacché profondamente reali ed interconnessi ne sono sia il presupposto utilitaristico ... sia gli obiettivi politici ...» (TORRE, 1997); d'altra parte l'impianto teorico hartiano potrebbe difficilmente essere compreso senza un ancoraggio concettuale al modo d'essere della Costituzione britannica. Al contrario, la riformulazione «in tempo presente e con categorie hohfeldiane» (MACCORMICK, 1999) di quella stessa norma, pur accentuando il carattere continuista delle procedure di mutamento (un unico Parlamento, un unico soggetto intertemporale), ne esalta, al contempo, la portata virtuale, l'autoreferenzialità, attraverso l'invocazione di un medesimo potere che permane illimitato e generale in quanto aprioristicamente postulato.

Non va dimenticato, infatti, che la norma di riconoscimento dell'ordinamento inglese è stata modificata, mediante l'esercizio di un potere di mutamento che non derivava la propria legittimazione dalla norma di mutamento cristallizzata nella *common law*, bensì da quella norma di mutamento proveniente dai Trattati istitutivi della Comunità europea, i quali hanno individuato altri organi (comunitari) idonei a introdurre nuove (modificare o abrogare vecchie) norme primarie, cioè ulteriori obblighi o astensioni a carico dei cittadini britannici.

Ma l'approvazione dell'*European Communities Act 1972* e il successivo *referendum* del 1975 se sono certamente sufficienti a chiudere la questione di un articolato resoconto teorico del nuovo assetto delle fonti che ingloba il dato sovranazionale, lasciano aperta la questione se a distanza di trent'anni la nuova norma di riconoscimento, così come modificata dall'esterno (non banalmente perché imposta dall'UE, ma perché sarebbe stato, in un certo momento storico, lo stesso Parlamento inglese, in forza dei Trattati, ad assumere le vesti di un osservatore esterno dell'ordinamento, il quale, senza accettare egli stesso la norma di riconoscimento, avrebbe affermato il fatto che altri la accettassero) sia stata interiorizzata e dunque concretamente accettata.

L'aspetto interno delle norme, come direbbe Hart (ma come ha detto circa vent'anni fa lo stesso MacCormick definendo la «consuetudine di riconoscimento, che è il fondamento di ogni Costituzione stabile e duratura» come «un esercizio della ragione pratica che si manifesta nel consenso di molti e diversi individui sulla distribuzione del potere di

legiferare, di giudicare, e di amministrare, all'interno di quella comunità cui quegli individui sentono di appartenere», MACCORMICK, WEINBERGER, 1985), non è una mera questione di "sentimenti", ma di rapporto critico e riflessivo con le norme di convivenza di un gruppo sociale, che nel caso delle norme comunitarie (vista la particolare struttura della fonte sulla produzione) difficilmente potrà tramutarsi in una prassi condivisa se non si attenuerà la cronica mancanza di quei soggetti pubblici (primi fra tutti i partiti politici) in grado di canalizzare i conflitti sociali in un più ampio e democratico discorso deliberativo.

Sussidiarietà, *multilevel governance* e sistemi giuridici interattivi, se teoricamente anteposti, nella costruzione della forma ordinamentale europea, all'analisi del tessuto economico, sociale e politico, rischiano di trasformarsi in splendide cattedrali in cui i fedeli si sentiranno più intimoriti che protetti perché officianti e partecipi di uno stesso rito.

5. - La tematica dell'adesione britannica all'euro assume perciò un rilievo particolare. Probabilmente non si tratta di continuare a decidere se preservare o meno il cuore del cuore della sovranità nazionale. L'eventuale *referendum* sulla moneta unica potrebbe costituire un test ulteriore non per valutare il tasso di gradimento di specifici indicatori economici, ma l'effettivo incorporamento di quel nuovo criterio di riconoscimento nella norma di riconoscimento tradizionale della sovranità parlamentare. Ciò che è in discussione è, in altre parole, il peso di quella che è stata definita la terza dimensione della Costituzione anglo-britannica e, più in generale, di qualsivoglia costruzione costituzionale. Essa «consisterebbe nel livello di legittimazione che si ascrive ai pubblici poteri ed ai diritti (o alle libertà, sia individuali che collettive) dei cittadini, e trarrebbe fondamento da un riconoscimento della sfera dei poteri e di quella delle libertà la cui base è fondamentalmente extragiuridica, collettivamente condivisa e giuridicamente resa indisponibile fintantoché non sopravvenga un mutamento di regime costituzionale che abbia origine nella struttura socioeconomica e la coinvolga» (TORRE, 1997).

Il dilemma britannico avente ad oggetto l'euro sfugge al mero inquadramento di settore e impone una riflessione sui processi democratici sottesi alle politiche economiche europee, sulle quali stenta ad affermarsi un controllo simile a quello che i Parlamenti hanno da sempre esercitato nelle procedure di co-gestione, assieme agli Esecutivi, dei bilanci e delle finanze pubbliche (DAHRENDORF, 1997). Joseph H.H. Weiler ha parlato di un'ambivalenza dell'euro, «perché l'euro stesso è un'aggressione contro la democrazia, anche se forse giustificabile. Stiamo considerando un settore di politica socioeconomica tra i più importanti, cioè *macro-economics*. A Maastricht abbiamo fatto una cosa che non esiste in altri Paesi, né in Germania, né negli Stati Uniti, dove c'è un'importante e indipendente Banca centrale: abbiamo scritto che il solo obiettivo di questa Banca centrale europea è la *prices stability*, la stabilità dei prezzi, cioè l'inflazione

bassa. Tra le tante politiche economiche monetarie che possono essere adottate, l'Europa ha scelto questa politica di stabilità, e ha scelto di isolare economicamente questa istituzione da altre istituzioni e poteri politici sia a livello degli Stati-membri, sia a livello europeo. E allora anche l'euro, per me, è la conferma di quello che rilevo: ciò che conta è il risultato, non il processo, non la deliberazione, non il consenso, non la partecipazione» (WEILER, 2001).

Il governo "blairista", con il *Bank of England Act 1998*, ha modificato lo statuto della Banca d'Inghilterra e ne ha formalizzato l'indipendenza (l'autonomia operativa) in materia di fissazione dei tassi di interesse, lasciando al governo la determinazione dell'obiettivo d'inflazione (l'obiettivo consiste nel tasso di inflazione e non nel livello dei prezzi, ed è simmetrico, il che impedisce che la Banca sia troppo deflazionistica). Come è stato osservato (CHIRICO, 2003), tale riforma ha di fatto avviato l'omologazione della Banca d'Inghilterra alle procedure e ai compiti del Sistema europeo di Banche centrali, le quali, nelle loro vesti tecniche di autorità indipendenti, indirizzano i loro sforzi (come stabilito dall'art. 105 del TUE) al mantenimento della stabilità dei prezzi e al sostegno delle politiche economiche generali della Comunità a loro volta subordinate all'unico criterio operativo di quel "dittatore benevolo" (la Banca centrale europea) che, nel caso di adesione britannica alla moneta unica, dovrà, per forza di cose, espropriare il governo inglese dei propri poteri residuali di gestione del tasso di inflazione, autonomizzando quella funzione finanziaria che Walter Bagehot riteneva strettamente subordinata alla funzione legislativa del Parlamento.

Non si tratta, qui, di opporsi a un fenomeno di dinamismo ordinamentale per difendere invece un tentativo più dirigista di produrre un nuovo ordine, magari attraverso il filtro concettuale della vecchia sovranità.

La biforcazione ideologica sovranismo-diffusivismo, cui ricondurre l'opzione fondamentale tra apocalittici e integrati, contrari o favorevoli all'Europa e alla sua moneta, rischia di riportare indietro le lancette del dibattito, su uno dei temi fondamentali del diritto pubblico della seconda parte del Novecento, ad almeno un secolo fa, rimuovendo il dato storico, da un lato, dell'evoluzione in senso democratico-costituzionale degli Stati europei continentali, e, dall'altro, della continuità gradualistica del modello parlamentare inglese e, soprattutto, della costruzione filosofico-politica ad esso sottesa (in particolare la teoria lockiana) che ha conformato nel tempo i moderni assetti istituzionali.

L'idea di una sovranità come decisione sullo stato di eccezione era stata già rifiutata con la scrittura delle costituzioni del secondo dopoguerra. L'appello che lo stesso Kelsen aveva lanciato alla comunità scientifica, nel lontano 1920, dalle pagine di un suo famoso scritto, era stato finalmente raccolto, perché, dopo il 1945, era stata la Costituzione ad essere considerata sovrana in senso oggettivo. Dunque non più la sovranità «come una

qualità della forza dello Stato», di un suo «potere giuridico» illimitato, ma, appunto, quale involucro di un potere costituito, sull'assunto che il «potere giuridico è solo un potere conferito dal diritto, non un potere in senso proprio ma una competenza», cosicché «una forza giuridicamente regolata cessa di essere forza, presentandosi piuttosto solo come contenuto di un ordinamento» (KELSEN, 1920).

I conti, allora, non andrebbero tanto fatti con la sovranità nazionale, ma con quelle costituzioni che l'hanno "addomesticata", per cercare di comprendere se la Costituzione europea, (volendo attribuire a tale termine un significato meramente descrittivo) futura o attuale, venga essa stessa riconosciuta come istanza suprema del diritto vigente (qui il criterio di giudizio è mutuato letteralmente dal "vecchio" McCormick che lo ha utilizzato per distinguere la Costituzione come atto dalla stessa norma di riconoscimento, MACCORMICK, WEINBERGER, 1985).

Perché ciò si realizzi, sembra tuttavia necessario che il processo costituente europeo si doti di una politica costituzionale, identificabile con «quella particolare attività integrativa e compositiva (che Platone paragonava alla tecnica della tessitura) che rende possibile l'esistenza e il permanere di una Costituzione (con tutte le sue diverse potenzialità interpretative, politiche in senso stretto)» (DOGLIANI, 2003b) e che, inizialmente, si manifesta, appunto, nell'esercizio del potere costituente, inteso non schmittianamente come «una relazione oggettiva di forza», ma come «un insieme di dati soggettivi (culturali, strategici) che rendono possibile a una determinata Costituzione (concepita come armistizio o come la tavola dell'*overlapping consensus*, non importa) di essere percepita come valida», e che, successivamente, si fonda «sulla consapevolezza che il *pactum unionis* non è solo un esperimento mentale (un mito-parametro) né una fattispecie collocata nel passato e stabilita una volta per tutte, ma un processo continuo che deve essere oggetto di costante e consapevole manutenzione» (DOGLIANI, 2003b).

Nello stabilire, pertanto, una sorta di isomorfismo costituzionale tra il tradizionale gradualismo inglese, espressione di una Costituzione non scritta, e l'attuale procedura di formazione *in fieri* dell'ordinamento comunitario, si può difficilmente prescindere – se si volge a quel processo uno sguardo altrettanto disincantato o, se si vuole, realista, quanto quello che prende atto di una inattualità categoriale del concetto di sovranità – dalla constatazione che i portatori di quei dati soggettivi su cui l'assetto giuridico europeo, al suo massimo livello, dovrebbe fondarsi, non riescono ad emergere. Questo perché, nel lungo periodo, il metodo funzionalistico è riuscito a convalidare l'immagine di un ordine in grado di autoregolarsi, un ordine capace di stabilizzarsi da sé attraverso alcune matrici operazionali fondate su deterministiche leggi economiche e su indipendenti (proprio in quanto depoliticizzati) organi di diritto, contribuendo a rinviare il tema dell'identificazione politica di quelle forze (salvo non volerle rinvenire nelle sole forze del mercato) capaci di creare indirettamente e lentamente l'identità europea.

Allora la domanda è, per usare idealtipi tradizionali e ormai fuori moda, se sia possibile costruire una forma di governo fondata sullo slittamento, *sine die*, del problema della relativa forma di stato, se sia possibile, cioè, rinviare ancora a lungo il problema di come rendere un po' più democratica l'Unione europea, se sia giusto non tanto porre in cima all'agenda europea le condizioni per competere apertamente con le economie a basso reddito dell'Asia (ciò rientrerebbe, evidentemente, nelle potenzialità progettuali di interpretazioni politiche in senso stretto), quanto escludere la possibilità di un dibattito democratico, di una partecipazione, di un dissenso mobilitato e influente sul punto.

Si può tornare, perciò, al punto di partenza. L'eventuale attrito tra la Gran Bretagna e la moneta unica non sarebbe più spiegabile, oggi, in termini di mera nostalgia imperiale o di attaccamento nazionalistico ad una fortunata formula di governo del Paese. Per dirla con Ralf Dahrendorf la fonte più importante dell'euroscetticismo britannico «ha a che fare con la democrazia», o, più profondamente, con la «concezione britannica della sovranità, *the sovereignty of the Queen in Parliament*, e cioè la sovranità come categoria parlamentare non come categoria nazionale. La sovranità viene ferita quando vengono sottratti diritti al Parlamento, per esempio da parte di una banca centrale indipendente, per non parlare del Consiglio dei Ministri di Bruxelles». «La funzione del Parlamento è un'altra», scrive Dahrendorf richiamando le parole di Lord St. John of Fawsley, «ed è d'estrema importanza per l'attuale situazione europea. Il suo compito è di sottoporre l'Esecutivo a limitazioni e controlli; di tutelare le libertà del singolo cittadino contro l'esercizio arbitrario del potere; di concentrare la sensibilità della nazione sui grandi temi del giorno attraverso un dialogo costante e una continua discussione; e di infondere all'intero sistema politico quello che io amo chiamare le abitudini e i costumi parlamentari» (DAHRENDORF, 1997).

Abstract

This essay analyses the constitutional implications of the United Kingdom's stated commitment to the Single Currency. In the first part the author outlines the relationships between current British economic policy-making and the restrictive and low-inflation policies of the European Union. The former is operating under structural continuities with the previous conservative doctrines dating back to Mrs Thatcher's term of office, and the latter are inspired by a basically monetarist model, pursued by the Union on the ground of the "economic constitution" principles encompassed in the Treaty of Maastricht.

The second part of the essay accounts for the survival of the British model of parliamentary government and of the fundamental rule underlying it (the formally

undisputed sovereignty of Parliament) in a new European context influenced by the powerful role of a new range of Community economic and financial agencies such as the European Central Bank.

Riferimenti bibliografici

- AMATO G. (2003), *I cattivi maestri dell'euro e la lezione svedese*, in *Il sole 24 ore*, 21 settembre.
- ARCELLI M. (2002), *L'economia monetaria e la politica monetaria dell'Unione europea*, Padova, CEDAM.
- ARRIGHI G. (1994), *The Long Twentieth Century*, tr. it. (1996), *Il lungo XX secolo. Denaro, potere e le origini del nostro tempo*, Milano, il Saggiatore.
- ARRIGHI-SILVER B.J. (1999), *Chaos and Governance in the Modern World System*, tr. it. (2003), *Caos e governo del mondo*, Milano, Mondadori.
- BAGEHOT W. (1867), *The English Constitution*, tr. it. *La Costituzione inglese*, Bologna, il Mulino.
- BARRELL R. (2002), *The UK and EMU: Choosing the Regime*, in *National Institute Economic Review*, n. 180, 54 ss.
- BLAIR A. (1996), *My Vision of a Young Country*, in *New Britain*, London, Fourth Estate, cit. in DIXON K. (2000), *Il "blairismo", nuova mistica e vecchio ordine sociale*, in *Le Monde Diplomatique* (ed. it.) gennaio, 89 ss.
- BLAIR A. (1999a), *La terza via può vincere*, in *La Repubblica*, 19 novembre.
- BLAIR A. (1999b), *Blair: La mia terza via? Socialismo e solidarietà. Intervista con il Premier britannico sulle scelte che possono unire Clinton, D'Alema, Jospin e Schroeder*, in *La Repubblica*, 21 novembre.
- BUCCI G. (1998), *Implicazioni dei rapporti tra ordinamento giuridico italiano ed ordinamento comunitario sul ruolo della Banca d'Italia*, in *Riv. it. dir. pubbl. com.*, 141 ss.
- CASTELLANI PERELLI D. (2003), *La Svezia e l'allargamento a Nord*, in www.caffèeuropa.it.
- CHANG H.J. (2003), *Una frode storica: i vantaggi del libero scambio*, in *Le Monde Diplomatique* (ed. it.), giugno 2003.
- CHIARINI R. (cur.) (2002), *Quale Europa dopo l'euro*, Roma-Bari, Laterza.
- CHIRICO D. (2003), *Il nuovo status della Banca d'Inghilterra. Profili costituzionali*, in questi Atti.
- CROUCH C. (2003), *Postdemocrazia*, Roma-Bari, Laterza.
- DAHRENDORF R. (1997), *Warum Europa? Nachdenkliche Anmerkungen eines skeptischen Europäers*, tr. it. (1997), *Perchè l'Europa? Riflessioni di un europeista scettico*, Roma-Bari, Laterza.
- DE CECCO M. (1999), *L'oro di Europa. Monete, economia e politica nei nuovi scenari mondiali*, Roma, Donzelli.

- DELLAVALLE S. (2003), *Normatività ed effettività nel processo costituzionale europeo*, Paper, Comunicazione presentata al Convegno "Dimensioni dell'effettività tra teoria generale e politica del diritto", tenutosi a Salerno dal 2 al 4 ottobre 2003.
- DICEY A.V. (1885), *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, tr. it. (2003), *Introduzione allo studio del diritto costituzionale. Le basi del costituzionalismo inglese*, Bologna, il Mulino.
- DIXON K. (2000), *Il "blairismo", nuova mistica e vecchio ordine sociale*, in *Le Monde Diplomatique* (ed. it.), gennaio 2000.
- DOGLIANI M. (2003a), *Può la Costituzione europea non essere una Costituzione in senso moderno?*, in www.costituzionalismo.it.
- DOGLIANI M. (2003b), *La nuova dimensione della questione morale*, in PEPINO L. (cur.), *Attacco ai diritti. Giustizia, lavoro, cittadinanza sotto il governo Berlusconi*, Roma-Bari, Laterza.
- THE ECONOMIST (2003), *Sweden and the Euro. Why the Voters are Reluctant*, 13-19 settembre.
- FITOUSSI J.P. (1995), *Le débat interdit. Monnaie, Europe, Pauvreté*, tr. it. (1997), *Il dibattito proibito. Moneta, Europa, povertà: come integrare stabilità finanziaria e sviluppo*, Bologna, il Mulino.
- FITOUSSI J.P. (2002), *La règle et le choix. De la souveraineté économique en Europe*, tr. it. (2003), *Il dittatore benevolo. Saggio sul governo dell'Europa*, Bologna, il Mulino.
- FITOUSSI J.P. (2003), *Ma l'euro è solo un capro espiatorio*, in *La Repubblica*, 16 settembre.
- GIDDENS A. (1998), *The Third Way. The Renewal of Social Democracy*, tr. it. (1999), *La terza via. Manifesto per la rifondazione della socialdemocrazia*, Milano, il Saggiatore.
- GRAY J. (1997), *Intervento al Convegno organizzato dal Fondo di solidarietà dei lavoratori del Québec*, in DIXON K. (2000), *Il "blairismo", nuova mistica e vecchio ordine sociale*, in *Le Monde Diplomatique* (ed. it.), gennaio.
- HART H.L.A. (1961), *The Concept of Law*, tr. it. *Il concetto di diritto*, Torino, Einaudi, 3ª ed.
- HOBBSBAWN E.J. (1994), *Age of Extremes. The Short Twentieth Century. A History of the World. 1914-1991*, tr. it. (2000), *Il secolo breve. 1914-1991*, Milano, BUR, 3ª ed.
- KELSEN H. (1920), *Das Problem der Souveränität und die Theorie des Völkerrechts. Beitrag zu einer Reinen Rechtslehre*, tr. it. (1989), *Il problema della sovranità e la teoria del diritto internazionale. Contributo per una dottrina pura del diritto*, Milano, Giuffrè.
- LIBERATI P. (2002), *Unione monetaria e federalismo fiscale: compatibilità e vincoli*, in DE CECCO M., GAROFALO G. (cur.), *Moneta unica europea. Crescita e finanza*, Roma, Donzelli.
- MACCORMICK N., WEINBERGER O. (1985), *Grundlagen des Institutionalistischen Recht-positivismus*, tr. it. (1990), *Il diritto come istituzione*, Milano, Giuffrè.

- MACCORMICK N. (1999), *Questioning Sovereignty. Law, State and Nation in the European Commonwealth*, tr. it. (2003), *La sovranità in discussione. Diritto, Stato e nazione nel "commonwealth" europeo*, Bologna, il Mulino.
- MORTELLARO D.I. (1998), *Dopo Maastricht. Cronache dell'Europa di fine secolo*, Mol-fetta (BA), La Meridiana.
- NEGRI A. (2003), *L'Europa e l'Impero. Riflessioni su un processo costituente*, Roma, Manifestolibri.
- OWEN D.A. (2000), *The Constitutional Implications of the Euro*, in www.no-euro.com/factsfigures/pdf.
- PREDIERI A. (1998), *Euro, poliarchie democratiche e mercati monetari*, Torino, Giappichelli.
- RODRIGUEZ-POSE A. (2002), *The European Union. Economy, Society and Polity*, tr. it. (2003), *L'Unione europea. Economia, politica e società*, Milano, Franco Angeli.
- ROLLO J. (2003), *L'euro e la Gran Bretagna: se, come, quando?*, in VACCA G. (cur.), *L'unità dell'Europa. Rapporto 2003 sull'integrazione europea*, Bari, Dedalo.
- SIEDENTOP L. (2000), *Democracy in Europe*, tr. it. (2001), *La democrazia in Europa*, Torino, Einaudi.
- TORRE A. (1997), *Interpretare la Costituzione britannica. Itinerari culturali a confronto*, Torino, Giappichelli.
- TURNER A. (2001), *Just Capital. The Liberal Economy*, tr. it. (2002), *Just Capital. Critica del capitalismo globale*, Roma-Bari, Laterza.
- WACHTEL H.M. (2003), *Una moneta concorrente del dollaro? L'euro non è ancora all'altezza*, in *Le Monde Diplomatique* (ed. it.), ottobre.
- WEILER J.H.H. (2001), *I rischi dell'integrazione: deficit politico e fine della diversità*, in LORETONI A. (cur.), *Interviste sull'Europa. Integrazione e identità nella globalizzazione*, Roma, Carocci.